



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 16 del 29/01/2021

OGGETTO: AVV. MARIA ANTONELLA ROTONDO - INCARICO EX ART. 17 CO. 1 LETT. D PUNTO 2 D.LGS. N. 50/2016 IN RELAZIONE AL RITARDO NELL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 17:15, nella sede del Comune di Caivano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Vincenzo Falco la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Carmine Testa.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	FALCO VINCENZO	Sindaco	X	
<u>2</u>	ARIEMMA PIERINA	Vice Sindaco	X	
<u>3</u>	DONESI MARIA	Assessore	X	
<u>4</u>	PELUSO CARMINE	Assessore	X	
<u>5</u>	MENNILLO PASQUALE	Assessore	X	
<u>6</u>	DE LUCIA ANTONIO	Assessore		X
<u>7</u>	PENZA PASQUALINO	Assessore	X	
<u>8</u>	ANTONELLI TONIA	Assessore	X	

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: AVV. MARIA ANTONELLA ROTONDO - INCARICO EX ART. 17 CO. 1 LETT. D PUNTO 2 D.LGS. N. 50/2016 IN RELAZIONE AL RITARDO NELL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore AA.LL e Contenzioso – Bilancio, Programmazione e Finanze

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che in data 4.12.2017 il Commissario Straordinario approvava le deliberazioni n.28 recante "Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2017" e la n. 29 recante "Approvazione tariffe Gestione dei Rifiuti Urbani-Tributo IUC – Componente TARI 2017";

-che con due distinti ricorsi la P.P.G. Industries Srl e A.P.O.P.A.+ altre industrie appartenenti al Consorzio ASI, hanno impugnato dinanzi al Tar Campania le succitate deliberazioni;

-con sentenza n. 6535/2018 il Tar Campania Napoli, accoglieva il ricorso incardinato dalla P.P.G., annullando gli atti impugnati, ritenendo che *"la tardiva approvazione della delibera di incremento Tari oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio si appalesa illegittima e quindi va annullata"*, precisando altresì che *"alla pronuncia demolitoria segue la reviviscenza, quanto al 2017, delle tariffe Tari previgenti alle impuginate delibere comunali, fermo restando il potere dell'Amministrazione, riguardo alle annualità successive, di provvedere nel rispetto del termine legislativamente stabilito"*;

-che, in altre parole, il Tar non ha ritenuto ragione esimente la circostanza che il Comune avesse deliberato lo stato di dissesto, ritendo che al riguardo della Tari le delibere fossero state approvate tardivamente, cioè oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione – nel caso in specie 31 marzo 2017 - , quindi, in violazione dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 la cui previsione ha natura perentoria, essendo previsto dal legislatore a pena di decadenza; in caso di inosservanza di detto termine le tariffe vigenti s'intendono prorogate di anno in anno;

-che in buona sostanza, per il Tar Campania, vi era stata una proroga delle tariffe 2016 in luogo di quelle previste per il 2017 nelle delibere annullate, diversamente per il 2018, non essendo ancora decorsi i termini di legge;

-che la succitata sentenza del Tar Campania veniva impugnata da questo Ente dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 7503/2019 rigettava il ricorso ritenendo le deliberazioni impuginate, già annullate dal Tar, illegittime *senza effetti per il futuro*, quindi inidonee anche per il 2018, in quanto adottate in violazione dell'art. 8 del DPR 158/1999 il quale impone un piano finanziario, sulla scorta del quale è determinata la tariffa in parola, che tenga conto di una serie di parametri che avrebbero giustificato l'aumento delle stesse rispetto a quelle del 2016;

-che nelle more dei giudizi che vedevano come controparte la sola P.P.G., rimaneva sospeso il giudizio incardinato da A.P.O.P.A. ed altri, per poi essere successivamente accolto con sentenza n. 3906/2020 del Tar Campania sulla scorta della pronuncia del Consiglio di Stato nel giudizio che vedeva come controparte la P.P.G.;

Considerato che le pronunce giudiziarie in parola hanno impattato in modo non marginale sugli equilibri di bilancio;

-che il non aver rispettato i termini di legge per l'approvazione delle tariffe Tari costituisce un comportamento grave che genera una responsabilità a carico di chi si è reso inadempiente;

Ritenuto pertanto dover valutare la possibilità di promuovere un'adeguata azione giudiziaria nei confronti di coloro che non hanno provveduto ad adottare nei termini di legge gli atti amministrativi per l'approvazione delle tariffe in parola, ritardo che non trova giustificazione nel dichiarato dissesto, in quanto, come afferma il Tar Campania con costante giurisprudenza in merito, in tale evenienza l'art. 251 comma 5 del Tuel prevede che, con riguardo alla Tari, per i termini di adozione delle delibere si applicano le norme ordinarie di cui alla legge n. 296/2005 e n. 147/2013;

Ritenuto altresì opportuno e necessario avviare una procedura stragiudiziale acquisendo, in conseguenza di quanto esposto, ed alla complessità della materia a livello giuridico, un apposito servizio di assistenza legale al fine di valutare i profili relativi ad un possibile contenzioso con i responsabili di tale evento;

-che la prestazione del servizio di cui trattasi richiede un'attività di studio comportante conoscenze legali di natura amministrativa ma anche procedurale/ finanziaria che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione anche della circostanza che all'ufficio legale interno dell'ente è assegnato un solo avvocato il cui carico di lavoro è già di per sé sostenuto;

Dato atto che secondo le linee guida dell'Anac in materia di servizi legali, rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale; nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione; a titolo esemplificativo, ciò ricorre allorché l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al n. 1, della lettera d) dell'articolo 17;

Dato altresì atto che il caso in specie possa inquadrarsi nella succitata fattispecie, atteso che questa Amministrazione intende tutelare gli interessi economici dell'Ente attraverso un'azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili delle sopra descritte omissioni;

Atteso che detto affidamento, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di

cui al D.Lgs n°50/2016, non è qualificabile come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e non soggiace pertanto al limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

-che l'avv. Maria Antonella Rotondo, esperta nella materia in parola, giusta curriculum pervenuto il 14.01.2021 prot. n. 1096, si è resa disponibile ad esaminare, in tempi brevi, la suesposta vicenda per un importo forfettario di € 1.500,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali;

Ritenuto, in considerazione delle motivazioni suesposte, di affidare l'incarico direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del DLgs.n.267/00;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1)Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)Di conferire, per le motivazioni poste in premessa, all'avv. Maria Antonella Rotondo con studio in S. Maria CV l'incarico, ex art. 17, comma 1, lett. d), punto 2, d.lgs. 50/2016, di consulenza legale preparatoria al giudizio che questa Amministrazione intende promuovere nei confronti di coloro che non hanno provveduto ad adottare nei termini di legge gli atti amministrativi per l'approvazione delle tariffe Tari in parola, ritardo che non trova giustificazione nel dichiarato dissesto, in quanto, come afferma il Tar Campania con costante giurisprudenza in merito, in tale evenienza l'art. 251 comma 5 del Tuel prevede che, con riguardo alla Tari, per i termini di adozione delle delibere si applicano le norme ordinarie di cui alla legge n. 296/2005 e n. 147/2013;

3) Di dare atto che la spesa di € 1500,00 oltre IVA, CPA e spese generali trova imputazione nel capitolo 124 bilancio 2021, in corso di elaborazione.

4)Di dare incarico al Responsabile AA.LL. e Contenzioso di adottare il relativo atto di impegno spesa, previa acquisizione del CIG ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché di sottoscrivere il relativo disciplinare d'incarico.

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del DLgs.n.267/00, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole dei presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Sindaco
Vincenzo Falco

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
Dott. Carmine Testa